Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA *UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI*
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 aprile 1985, n. 158.

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra l'Italia e il Canada, con allegato, firmato a Roma il 6 maggio 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra l'Italia e il Canada, con allegato, firmato a Roma il 6 maggio 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXIII del trattato stesso.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL CANADA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed

IL GOVERNO DEL CANADA

Desiderando regolare di comune accordo le proprie relazioni in materia di estradizione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

1. Ciascuna Parte contraente si impegna a consegnare all'altra, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, ogni persona che, trovandosi sul proprio territorio, sia perseguita o condannata dalla competente autorità dell'altra Parte, per un reato menzionato al successivo articolo II.

2. Lo Stato richiesto non è obbligato a concedere l'estradizione in relazione a reati commessi al di fuori del territorio dello Stato richiedente, salvo il caso in cui esso possa rivendicare un'analoga giurisdizione per reati commessi al di fuori del proprio territorio.

Articolo II.

1. L'estradizione è concessa in relazione ad ogni reato per il quale l'estradizione può essere concessa a termini della legislazione delle due Parti contraenti e, in particolare, senza limitare l'applicazione di quanto precede, per i reati indicati nell'allegato al presente Trattato, purché l'azione o l'omissione configuri un reato punibile dalle leggi di entrambe le Parti contraenti.

2. L'estradizione è concessa anche per il caso di tentativo o di concorso nella perpetrazione di uno dei reati previsti nell'allegato.

3. L'estradizione è concessa solo in relazione a reati per i quali, in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti, possa essere irrogata una pena detentiva di due anni o una pena più grave, ovvero, nel caso di persona condannata, qualora rimanga da scontare una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a sei mesi.

4. Qualora la domanda di estradizione si riferisca a più reati, fra i quali non tutti integrino i requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato richiesto, qualora conceda l'estradizione per almeno uno dei reati che integrino i predetti requisiti, può concederla anche per gli altri.

Articolo III.

1. Lo Stato richiesto accoglie la domanda di estradizione di un proprio cittadino, alle condizioni e nei casi stabiliti dal presente Trattato, salvo che non informi lo Stato richiedente che esso intende procedere giudizialmente sul proprio territorio contro la persona ritenuta responsabile del reato per il quale è stata richiesta l'estradizione. In tal caso lo Stato richiedente dovrà inviare allo Stato richiesto tutti gli atti, i documenti e gli elementi di prova necessari all'azione giudiziaria. Tutte le spese relative al procedimento giudiziario sono a carico dello Stato richiesto. Lo Stato richiedente sarà informato del risultato del procedimento.

2. L'estradizione potrà essere rifiutata, ai sensi del paragrafo 1, unicamente se la persona richiesta è cittadino dello Stato richiesto alla data in cui la domanda di estradizione viene presentata.

Articolo IV.

1. L'estradizione non è concessa se:

a) lo Stato richiesto considera il reato in questione come un reato di natura politica: oppure

b) lo Stato richiesto ritiene che la domanda di estradizione sia stata avanzata allo scopo di perseguire o punire la persona richiesta per ragioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche.

2. I seguenti reati si presume che non siano reati di natura politica qualora le circostanze nelle quali sono stati commessi comportino un pericolo per la vita o per la libertà di una persona:

a) omicidio, sequestro di persona o altri atti di violenza contro la persona o la libertà di un individuo nei cui confronti una Parte contraente debba accordare una speciale protezione in base al diritto internazionale;

b) atti di violenza contro i locali ufficiali, all'alloggio privato o ai mezzi di trasporto di una persona di cui alla lettera *a)*; oppure

c) ogni reato di cui ai punti 20 e 21 dell'allegato.

Articolo V.

L'estradizione non è concessa quando:

a) l'infrazione è stata commessa sul territorio dello Stato richiesto, a meno che le autorità competenti di detto Stato decidano di non intraprendere azioni giudiziarie contro la persona richiesta;

b) la persona richiesta è stata giudicata e assolta o condannata per il reato per il quale si chiede l'estradizione;

c) la persona richiesta sia, o sia stata, oggetto di istruttoria o di giudizio nello Stato richiesto per il reato per il quale si chiede l'estradizione;

d) il reato per il quale si chiede l'estradizione è considerato dallo Stato richiesto unicamente un'infrazione a leggi militari;

e) è intervenuta la prescrizione dell'azione penale o della pena;

f) il reato per il quale si chiede l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo le leggi dello Stato richiedente e le leggi dello Stato richiesto non prevedono per il reato in questione tale pena, salvo che lo Stato richiedente non si impegni, con garanzie ritenute sufficienti dallo Stato richiesto, a non fare infliggere le pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.

Articolo VI.

La domanda di estradizione ed ogni successiva corrispondenza saranno inoltrate per via diplomatica.

Articolo VII.

1. La domanda di estradizione è formulata per iscritto ed accompagnata da:

a) ogni informazione disponibile relativa alla descrizione e alla identità della persona richiesta;

b) la descrizione del reato per il quale si chiede l'estradizione, inclusi la data e il luogo in cui esso è stato commesso, salvo che tali informazioni figurino già nel mandato di arresto o nella sentenza di condanna; e

c) il testo di tutte le disposizioni di legge dello Stato richiedente applicabili al reato.

2. La domanda di estradizione di una persona imputata di un reato o condannata in contumacia è accompagnata, oltre che dai documenti indicati nel paragrafo 1, anche:

a) da un mandato di arresto emesso da un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente; e

b) da documenti dai quali risultino indizi tali che, secondo le leggi dello Stato richiesto, giustificherebbero l'arresto ed il rinvio a giudizio della persona in questione, se il reato fosse stato commesso in detto Stato.

3. La domanda di estradizione di una persona condannata è accompagnata, oltre che dai documenti indicati nel paragrafo 1, anche da:

a) una certificazione che attesti la condanna della persona richiesta e che menzioni anche la pena comminata, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato richiedente; e

b) una dichiarazione che attesti l'assenza di impedimenti giuridici alla pronuncia o alla esecuzione della pena e che indichi la durata della pena non espiata.

Articolo VIII.

1. I documenti indicati nell'articolo VII e le deposizioni rese sotto giuramento od in altra forma solenne da o per conto dello Stato richiedente sono ammessi come prove nei procedimenti di estradizione nello Stato richiesto, ove sia certificato che essi sono l'originale o una copia autentica, a mezzo dell'attestazione di un giudice o di altro funzionario dello Stato richiedente e siano autenticati con il sigillo ufficiale del Ministro della giustizia dello Stato richiedente. Ogni documento che abbia tale attestazione e sigillo sarà considerato come debitamente certificato conforme e autenticato.

2. Qualora le informazioni comunicate dallo Stato richiedente si rivelino insufficienti per consentire allo Stato richiesto di decidere sulla domanda di estradizione, detto Stato richiederà il complemento di informazioni necessarie e potrà stabilire un termine per ottenerle.

Articolo IX.

Ove l'estradizione non sia concessa per l'insufficienza delle prove presentate e la persona richiesta sia posta in libertà, ciò non pregiudicherà il diritto dello Stato richiedente di presentare una successiva domanda di estradizione per il medesimo reato, accompagnata da ulteriori prove.

Articolo X.

1. Le autorità competenti dello Stato richiedente, in attesa di presentare la domanda di estradizione, possono chiedere l'arresto provvisorio della persona di cui chiedono l'estradizione sia per la via diplomatica, sia per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL). La richiesta di arresto provvisorio inoltrata per il tramite dell'Interpol deve essere confermata al più presto possibile per via diplomatica, qualora la persona di cui si chiede l'arresto sia rintracciata nello Stato richiesto.

2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere:

a) tutte le possibili informazioni relative alla descrizione e alla identità della persona richiesta;

b) una dichiarazione da cui risulti l'intenzione di chiedere l'estradizione;

c) una descrizione delle circostanze relative alla perpetrazione del reato;

d) una copia del mandato di arresto o della sentenza di condanna della persona richiesta oppure una dichiarazione che tale mandato è stato spiccato o tale sentenza pronunciata nello Stato richiedente; e

e) ogni altra informazione necessaria per giustificare l'emissione di un mandato di arresto dello Stato richiesto.

3. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dell'avvenuto arresto della persona reclamata.

4. Se la domanda di estradizione non perviene entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla data dell'arresto della persona reclamata o entro un eventuale successivo termine stabilito dall'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, la persona cui essa si riferisce sarà rimessa in libertà.

5. Il rilascio della persona richiesta in base al paragrafo 14 non impedirà l'instaurazione di un successivo procedimento nel caso in cui la domanda di estradizione pervenga allo Stato richiesto dopo il suddetto rilascio.

Articolo XI.

Qualora domande di estradizione della medesima persona vengano inoltrate da una delle Parti contraenti e da un altro o da altri Stati, lo Stato richiesto, a propria discrezionalità, potrà decidere verso quale Stato la persona in questione debba essere estradata, tenendo conto di tutte le circostanze, ed in particolare della gravità relativa e del luogo dei reati, delle date rispettive delle domande, della nazionalità della persona richiesta e della possibilità di un'estradizione ulteriore verso un altro Stato.

Articolo XII.

1. Lo Stato richiesto comunica al più presto possibile allo Stato richiedente la propria decisione sulla domanda di estradizione e, nel caso in cui questa venga concessa, pone l'individuo richiesto a disposizione delle persone autorizzate dallo Stato richiedente a prenderlo in custodia alla data e nella località concordate tra le Parti contraenti. Se l'estradizione è rifiutata lo Stato richiesto ne indica i motivi.

2. La persona richiesta può essere rilasciata, qualora, essendo stata messa a disposizione delle persone autorizzate a prenderla in consegna ai sensi del paragrafo 1, non sia stata prelevata dal territorio dello Stato richiesto entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla comunicazione che la domanda di estradizione è stata accolta, lo Stato richiesto potrà successivamente rifiutarsi di estradare detta persona per lo stesso reato.

3. Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente la durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.

Articolo XIII.

Lo Stato richiesto, informando lo Stato richiedente della sua decisione, può rinviare la consegna della persona da estradare al fine di sottoporla a procedimento o per farle scontare una pena in relazione ad un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione.

Articolo XIV.

1. Se l'estradizione è concessa, lo Stato richiesto, nei limiti consentiti dalle proprie leggi e fatti salvi i diritti dei terzi, consegna tutti gli oggetti, incluso il denaro, trovati in possesso della persona richiesta, che possano servire come mezzi di prova o che costituiscano il profitto del reato. Per quanto possibile, tali oggetti sono consegnati, senza alcuna specifica domanda, al momento stesso della consegna della persona estradata.

2. Lo Stato richiesto può rifiutarsi di consegnare ogni oggetto che possa essere reclamato da terzi, se non giudica soddisfacenti le assicurazioni dategli dallo Stato richiedente in ordine alla restituzione di tali oggetti al più presto possibile.

Articolo XV.

1. La persona estradata a termini del presente Trattato non potrà essere giudicata, punita e detenuta nel territorio dello Stato richiedente per un reato, commesso prima della sua consegna, diverso da quello per il quale è stata concessa l'estradizione, salvo che:

a) lo Stato richiesto lo consenta; o

b) la persona estradata, avendo avuto la possibilità di lasciare legittimamente il territorio dello Stato richiedente, non lo abbia fatto entro 45 giorni successivi al suo rilascio definitivo o, avendo lasciato detto territorio, vi abbia fatto ritorno volontariamente.

2. La persona estradata potrà essere processata o condannata per un reato diverso da quello per il quale è stata estradata qualora tale diverso reato si basi sugli stessi fatti esposti nella domanda di estradizione e nei documenti che la sostengono e configuri un reato che possa dar luogo all'estradizione a termini del presente Trattato.

3. Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto i risultati del procedimento intrapreso contro la persona estradata. Una copia della sentenza definitiva è trasmessa a richiesta.

Articolo XVI.

La Parte contraente cui è stata consegnata una persona a termini del presente Trattato non potrà estradarla, a sua volta, verso un terzo Stato senza il consenso dell'altra Parte contraente, salvo nei casi previsti dall'articolo XV, paragrafo 1, lettera *b)*. La richiesta del consenso a tale successiva estradizione dovrà essere accompagnata dagli originali o dalle copie certificate conformi dei documenti di estradizione inviati dallo Stato terzo.

Articolo XVII.

1. Il transito di una persona estradata da uno Stato terzo ad una delle Parti contraenti, attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, è consentito a richiesta, nel rispetto delle leggi di quest'ultima Parte contraente; tale transito, tuttavia, potrà essere rifiutato con le stesse motivazioni in base alle quali l'estradizione della persona potrebbe essere negata a termini del presente Trattato.

2. La Parte contraente che richiede il transito deve fornire ogni documentazione richiesta dall'altra Parte contraente.

Articolo XVIII.

Tutti i documenti presentati in conformità alle disposizioni del presente Trattato sono accompagnati da una traduzione certificata conforme secondo le leggi dello Stato richiedente. Tali traduzioni sono ammesse come prove nei procedimenti di estradizione nello Stato richiesto.

Articolo XIX.

Le spese sostenute sul territorio dello Stato richiesto, in relazione all'estradizione, sono a carico di quest'ultimo. I servizi competenti dello Stato richiesto assisteranno lo Stato richiedente nella procedura di estradizione. Le spese relative alla traduzione fuori dal territorio dello Stato richiesto, nonché quelle relative al transito, sono a carico dello Stato richiedente.

Articolo XX.

Le procedure relative all'arresto provvisorio, all'estradizione e al transito sono regolate unicamente dalle leggi dello Stato richiesto.

Articolo XXI.

1. Ai fini del presente Trattato il riferimento al territorio di una Parte contraente indica tutto il territorio, le acque e lo spazio aereo sotto la sua giurisdizione.

2. E' considerato perpetrato sul territorio di una delle Parti contraenti ogni reato commesso:

a) in alto mare a bordo di una imbarcazione registrata nel territorio di tale Parte contraente; oppure

b) contro un aeromobile o a bordo di esso o nei confronti di impianti di navigazione aerea, se tale Parte rivendica la propria giurisdizione in relazione al predetto reato.

3. Un reato commesso in parte sul territorio di una delle Parti contraenti è considerato commesso interamente sul suo territorio.

Articolo XXII.

Dalla sua entrata in vigore il presente Trattato sostituisce ed abroga, nelle relazioni fra le Parti contraenti, il Trattato fra la Gran Bretagna e l'Italia relativo all'estradizione dei malfattori fuggitivi, firmato a Roma il 5 febbraio 1873 e la dichiarazione di rettifica di un errore nell'articolo XVIII del Trattato, firmata a Roma il 7 maggio 1873.

Articolo XXIII.

1. Il presente Trattato sarà sottoposto a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati ad Ottawa al più presto.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato potrà essere denunciato per iscritto da ciascuna Parte contraente in qualsiasi momento e cesserà di essere in vigore un anno dopo la data di tale denuncia.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO in doppio esemplare a Roma, oggi 6 maggio 1981, nelle lingue italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

ALLEGATO

1. Omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, omicidio colposo, infanticidio.
2. Lesioni personali volontarie.
3. Aborto illegale.
4. Sequestro di persona in tutte le sue forme.
5. Violenza carnale, atti di libidine violenti, incesto, bigamia.
6. Atti di libidine violenti su persona minore dell'età stabilita dalle leggi delle Parti contraenti.
7. Reati contro le leggi sulla prostituzione ed il lenocinio.
8. Mancata assistenza o abbandono di minore o di incapace quando dal fatto derivi un danno od un pericolo per la vita e la salute del minore o dell'incapace.
9. Rapina, furto, furto con scasso, violazione di domicilio aggravata, appropriazione indebita, estorsione.
10. Danneggiamento.
11. Truffa.
12. Ricettazione.
13. Fabbricazione o spaccio di documenti falsi, incluso l'uso dell'atto falsificato.
14. Reati relativi alla contraffazione di moneta.
15. Falso giuramento, falsa testimonianza, subornazione di testimone.
16. Incendio doloso.
17. Illegale impedimento di un procedimento giudiziario in corso o di un procedimento avanti un corpo politico o amministrativo, o interferenza nelle indagini relative alla violazione di una legge penale mediante l'atto di influenzare, corrompere, ostacolare, minacciare o ferire, con qualsiasi mezzo, magistrati, giurati, testimoni o persone debitamente investite di indagini penali.

18. Evasione, procurata evasione o favoreggiamento in relazione alla evasione.
19. Reati relativi alla corruzione di un pubblico ufficiale.
20. Ogni atto od omissione con il fine o suscettibile di:
    a) compromettere la sicurezza di un aeromobile in volo di una persona a bordo di tale aeromobile; o
    b) distruggere o rendere inagibile un aeromobile.
21. Impossessamento o esercizio di controllo di un aeromobile in volo mediante la forza o la violenza ovvero la minaccia di forza o di violenza o qualsiasi altra forma di intimidazione.
22. Atti od omissioni illeciti con il fine o suscettibili di porre a repentaglio la sicurezza delle persone a bordo di treni, navi o altri mezzi di trasporto.
23. Pirateria, ammutinamento o rivolta a bordo di una nave contro l'autorità del comandante della nave stessa.
24. Bancarotta fraudolenta.
25. Reati contro le leggi relative alle sostanze stupefacenti incluse, se l'uso ne è vietato dalle leggi delle due Parti contraenti, le sostanze elencate nelle liste I, II e III della Convenzione sui narcotici del 30 marzo 1961 e quelle elencate nelle liste **I, II, III e IV** della Convenzione sulle sostanze psicotropiche del 21 febbraio 1971, tenuto conto di tutte le modifiche che potranno esservi apportate in qualsiasi momento.
26. Reati contro le leggi relative alle armi da fuoco, esplosivi, ordigni incendiari, sostanze nucleari o altre armi.
27. Reati contro le leggi relative alle operazioni di borsa.
28. Associazione a delinquere.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 865):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 19 luglio 1984.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 ottobre 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 novembre 1984.

Relazione scritta annunciata il 20 novembre 1984 (atto numero 865/A).

Esaminato in aula e approvato il 12 dicembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2393):

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Giustizia), in sede referente, il 16 gennaio 1985, con parere della commissione I.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 28 febbraio 1985.

Relazione scritta annunciata il 25 marzo 1985 (atto n. 2393/A).

Esaminato in aula e approvato il 18 aprile 1985.

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1985, n. **159**.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono ridotte da L. 65.693 a L. 64.163 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da L. 45.224 a L. 43.694 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da L. 6.569,30 a L. 6.416,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

oli da gas, da L. 15.030 a L. 33.400 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 18.000 a L. 40.000 per quintale;

oli lubrificanti bianchi ed oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da L. 20.000 e da L. 18.000 a L. 40.000 per quintale;

estratti aromatici e prodotti di composizione simile da L. 18.000 a L. 40.000 per quintale.

2. Le lettere *G*), *H*), *L*) e *M*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

	Aliquota per quintale lire
« *G*) Oli da gas e oli combustibili speciali:	
1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.000 (1)
2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	1.000 (1)
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1	100 (2)
4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa	1.000 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 840 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 84 per ettolitro.

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi	1.000
b) semifluidi	4.233
c) fluidi	4.880
d) fluidissimi	13.252
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.000
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	1.000
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1	100
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	1.000
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi . .	2.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria	2.000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi	100
9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.	
L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:	
1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1	100
M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:	
1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi	1.000 (1) »

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 840 per ettolitro.

3. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 2

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 aprile 1985.

Disposizioni per l'attuazione in sede nazionale del regolamento (CEE) n. 1084/85 del 26 aprile 1985, relativo alla concessione di un aiuto all'ammasso privato del formaggio « Pecorino romano ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1084/85 della commissione del 26 aprile 1985 relativo alla concessione di un aiuto all'ammasso privato del formaggio « Pecorino romano »;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1981, relativo all'affidamento al Consorzio per la tutela del formaggio « Pecorino romano », dell'incarico di vigilanza delle disposizioni della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Considerato che è stato fissato dalla commissione C.E.E. il quantitativo massimo di 11.000 tonnellate di formaggio « Pecorino romano » che può beneficiare dell'aiuto;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative per l'attuazione in sede nazionale del succitato regolamento (CEE) n. 1084/85;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1084/85 della commissione del 26 aprile 1985 è concesso un aiuto all'ammasso privato del formaggio « Pecorino romano », appositamente marchiato dal Consorzio per la tutela del formaggio « Pecorino romano », o per il quale questo ultimo rilascia il certificato di genuinità dopo l'identificazione delle forme, per un quantitativo massimo di 11.000 tonnellate.

La possibilità di utilizzare il certificato di genuinità di cui al precedente comma, sostitutivo del marchio all'origine, per usufruire dell'aiuto all'ammasso privato, è limitata alla campagna di produzione 1984-85.

Art. 2.

Gli interessati che intendono ammassare il prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno attenersi alle disposizioni che saranno impartite dall'A.I.M.A.

In particolare, i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Servizio V - Ufficio 2° - Via Palestro, 81 - Roma, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, conforme al fac-simile allegato 1, entro l'11 maggio 1985.

Gli interessati, nella comunicazione, devono indicare inoltre se trattasi di formaggio già marchiato oppure se trattasi di prodotto per il quale è stato richiesto al Consorzio di tutela il rilascio del certificato di genuinità previsto al precedente art. 1.

La domanda ove possibile dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

certificato di iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione alla camera di commercio, ecc.) comprovante l'esercizio di attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

certificato rilasciato recentemente dalla cancelleria del tribunale civile, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che per esso ha firmato ne ha la rappresentanza legale e la capacità di applicarlo.

Qualora l'interessato chieda di poter ammassare un quantitativo di prodotto superiore a quello richiesto lo scorso anno dovrà allegare alla domanda, prevista al secondo comma del presente articolo, idonea documentazione giustificativa dalla quale deve risultare una maggiore disponibilità del formaggio.

L'A.I.M.A., constatata la regolarità delle domande pervenute entro i termini prescritti, provvederà a comunicare entro il 18 maggio 1985, ai richiedenti, per il tramite degli organi regionali e/o delle associazioni di categoria e del Consorzio di tutela, i quantitativi di prodotto ammassabile. Qualora le richieste superino il quantitativo di cui all'art. 1, l'A.I.M.A. provvederà ad una riduzione proporzionale dei quantitativi richiesti, eventualmente assegnando, entro il termine prescritto, a ciascun avente diritto un quantitativo proporzionale alla disponibilità dichiarata dallo stesso, nel rispetto del quantitativo minimo fissato all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1084/85.

Gli interessati, ultimate le operazioni di ammasso, di tutto o di parte del quantitativo assegnato dall'A.I.M.A., devono tempestivamente inviare all'A.I.M.A., tramite telex o telegramma, e all'ufficio provinciale dell'agricoltura territorialmente competente in relazione al magazzino in cui il prodotto è ammassato, oppure ad altro ufficio a ciò designato dalle regioni, apposita comunicazione nella quale sarà indicato il quantitativo di prodotto ammassato, il numero e il peso delle forme, il numero di matricola del produttore, nonché l'ubicazione del o dei magazzini di ammasso e i giorni durante i quali sono state effettuate le operazioni di ammasso.

Il Consorzio di tutela, ricevuta la richiesta, provvederà all'esame della o delle partite il formaggio ed alla individuazione delle forme giudicate idonee.

Art. 3.

Qualora, a seguito dei controlli previsti per la conclusione del contratto all'ammasso privato, o a seguito di richiesta di svincolo del formaggio, risulti che sono ammassabili ulteriori quantitativi di prodotto entro i limiti del quantitativo previsto all'art. 1 del presente decreto, l'A.I.M.A. provvederà ad effettuare una ulteriore ripartizione dei quantitativi, attenendosi alla procedura descritta al precedente art. 2, quinto comma.

Art. 4.

L'invio di dichiarazioni non veritiere comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Servizio V - Ufficio 2° - Via Palestro, 81 - ROMA

e, per conoscenza:

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di . .
(dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio)

Oggetto: *Domanda per la concessione di aiuti comunitari per lo stoccaggio privato del formaggio «Pecorino romano».*

Il sottoscritto . . . in qualità di . . . . della ditta . . . con sede in . . via . . . esercente l'attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come risulta dall'allegato certificato rilasciato da . . . .

Chiede

all'A.I.M.A. di poter usufruire dell'aiuto comunitario previsto per l'ammasso privato del formaggio Pecorino romano di cui al regolamento (CEE) n. . . del . . . . per q.li . . di formaggio avente età minima di . . . . giorni.

Al riguardo dichiara sotto la propria responsabilità, che la disponibilità del prodotto fabbricato nei periodi 1983-84 e 1984-85 è la seguente:

Campagna 1983-84:

produzione . . . . q.li . . . .
acquisti . . . . q.li . . . .
vendite . . . . q.li . . . .

disponibilità al 15 maggio 1984 . . . . q.li . . . .

quantitativo per il quale era stato chiesto l'ammasso . . . . . . q.li . . . .
quantitativo ammassato . . . . q.li . . . .

Campagna 1984-85:

produzione prevedibile . . . . q.li . . . .
acquisti al . . . . q.li . . . .
vendite al . . . . q.li . . . .

disponibilità . . . . q.li . . . .

quantitativo per il quale si chiede l'ammasso . . . . q.li . . . .,
per forme complessive n. . . . attualmente depositate nel magazzino sito in . . . . . . comune . . . . . . via . . . . e che intende ammassare nel magazzino sito in . . . . . comune . . . . via . . . . . della capacità complessiva di n. . . . forme, perfettamente rispondente ad idoneo alla conservazione del prodotto e di chi è titolare / legale rappresentante il sig. . . . . .

Allega (ove possibile):

certificato di iscrizione al . . . .;
certificato della cancelleria del tribunale civile . . .

In caso di applicazione dell'art. 2, comma quinto, del decreto ministeriale . . . . . . deve allegare la documentazione giustificativa dalla quale risulti la maggiore disponibilità di prodotto.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autentica . . . .

NOTE

Nota all'art. 2:

La legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, è relativa alle norme sulla documentazione amministrativa e autenticazione di firme.

(2330)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 gennaio 1985, n. **160**.

Autorizzazione all'istituto «G. Toniolo di studi superiori» di Milano ad accettare una donazione.

N. 160. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto «G. Toniolo di studi superiori» di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione, disposta dalla «Congregazione delle pie figlie della Sacra Famiglia», consistente nel cinquanta per cento di un immobile sito in Milano, via Osimo n. 10, come da atto 26 maggio 1980, n. 23263 di repertorio, a rogito dott. Marcello Cavicchioni, notaio in Roma, registrato a Roma in data 13 giugno 1980.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1985
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 78

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985:

Varsallona Anita notaio residente nel comune di Milano è trasferito nel comune di Mirabella Imbaccari, distretto notarile di Caltagirone, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Chiara Giovanna notaio residente nel comune di San Demetrio Corone, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Castrovillari, stesso distretto notarie, con l'anzidetta condizione;

Cisotto Gianluigi notaio residente nel comune di Agliè, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Centallo, distretto notarile di Cuneo, con l'anzidetta condizione;

Amendolia Saruccia notaio residente nel comune di Leonforte, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Agira, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Tabacchi Mario notaio residente nel comune di Venezia è trasferito nel comune di Forlì con l'anzidetta condizione;

Basile Giovanni notaio residente nel comune di Bresso, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Lipari, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

De Rubertis Letizia notaio residente nel comune di Alfonsine, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Ravenna con l'anzidetta condizione;

Donetti Gianni notaio residente nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Avigliana, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Monego Marcello notaio residente nel comune di Crespano del Grappa, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Condino, distretto notarile di Trento, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1985:

De Angelis Maria Luisa notaio residente nel comune di Falconara Marittima, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Jesi, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vacirca Giovanni notaio residente nel comune di Ispica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Vilminore di Scalve, distretto notarile di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Longo Domenico notaio residente nel comune di Rombiolo, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Soveria Mannelli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Perrotta Giovanni notaio in Pontassieve, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Castelfiorentino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Marchitelli Pasquale notaio residente nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Pistoia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

La Monaca Emma notaio residente nel comune di Sant'Agata di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di San Severo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Stirpe Marina notaio residente nel comune di Petritoli, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Ripi, distretto notarile di Frosinone, con l'anzidetta condizione;

Sagone Francesco notaio residente nel comune di Fivizzano, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Massa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Preite Aldo notaio residente nel comune di Santo Stefano di Cadore, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Lecce con l'anzidetta condizione;

Neroni Antonella notaio residente del comune di Torino è trasferito nel comune di Recanati, distretto notarile di Macerata, con l'anzidetta condizione;

Bortoluzzi Andrea notaio residente nel comune di Samarate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Cuvio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Tedone Giuseppe notaio residente nel comune di Andria, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Laveno Mombello, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Mezzanotte Federico notaio residente nel comune di Cernusco sul Naviglio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano con l'anzidetta condizione;

Bellucci Giuseppe notaio residente nel comune di Modica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Minieri Vincenzo notaio residente nel comune di Cerano, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Vercelli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Marolda Anna Rosalia notaio residente nel comune di Castelbaldo, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Este, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Corese Domenica notaio residente nel comune di Motta San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Reggio Calabria con l'anzidetta condizione;

Muzzi Mario notaio residente nel comune di Venaria, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino con l'anzidetta condizione;

Di Gati Santo notaio residente nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1985 il decreto ministeriale 29 marzo 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Varsallona Anita alla sede di Mirabella Imbaccari, distretto notarile di Caltagirone.

(2258)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'« Asso.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari », in Foggia, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1985 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Asso.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari », in Foggia, via Dante, 37, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 118 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(2259)

Iscrizione dell'« Un.O.A. - Unione ortofrutticoltori associati », in Salerno, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1985 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Un.O.A. - Unione ortofrutticoltori associati », in Salerno, via Zara, 6, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 119 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(2260)

Approvazione del nuovo statuto e trasferimento della sede legale dell'Associazione di zona delle province di Bari e di Foggia tra produttori di uva da tavola, di ortaggi e di altra frutta.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1985 è stato approvato il testo del nuovo statuto adottato dall'Associazione di zona delle province di Bari e di Foggia tra produttori di uva da tavola, di ortaggi e di altra frutta ed il trasferimento della sede legale dell'associazione medesima da Bari, via Michelangelo Signorile n. 34 a Foggia, via Trieste n. 14.

(2261)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari, è prolungata al 3 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici in Cagliari, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderie e smalterie Genovesi S.p.a., ora Soc. cer. ital. Pozzi Richard Ginori S.p.a., sede legale in Milano, unità di Latina, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Loro & Parisini, sede di Milano e stabilimenti di Milano, Assago (Milano), Castel Cisterno (Napoli), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova motori Bassani, con sede e stabilimento in Lodi (Milano), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermarelli, sede di Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli elettromeccanica generale, sede di Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderie e smalterie Genovesi S.p.a., ora Soc. cer. ital. Pozzi Richard Ginori S.p.a., sede legale di Milano, unità di Latina, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimi Montubi, sede di Vimodrone (Milano) (già Milano) e stabilimenti di Levate Dalmine (Bergamo) e di Sermide (Milano), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ocrim, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede e stabilimento in località Fornaci (Brescia), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Vimodrone (Milano) e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli & C., Holding, sede di Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Archimede S.p.a., con sede e stabilimento in Susegana (Treviso), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.T.A. - Filatura di Trieste ed Altessano, stabilimento di Trieste, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galvani porcellane di Pordenone, è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grundig elettronica di Rovereto (Trento), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rigon fonderie di Mezzolombardo, zona Rupe (Trento), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende settore chimica di base del comune di Trento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Opere idriche, con sede in Roma e stabilimento in Sassari, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi nuoresi, con sede in Porto Torres e stabilimento in Siniscola (Nuoro), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda Dipenta impegnata nel completamento dei lavori del 1° e 2° gruppo della termocentrale ENEL nell'area di Fiumesanto (Sassari), sospesi dal 30 dicembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data.

L'azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro, in Cagliari, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nios - Nuove iniziative per la Sardegna di Sassari, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Firinu, con sede in Cagliari e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 4 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Installazioni sarde di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarda Deriver, con sede e stabilimento in Siniscola (Nuoro), è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, con sede e stabilimento in Cagliari, ora Refrattari sarda, stabilimento di Cagliari, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, ora Refrattari sarda S.p.a., con sede in Genova, cave di Laconi e Nurallao (Nuoro), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre, con sede in Cesano Maderno e stabilimento di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Installazioni sarde, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini-Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineraria Silius, con sede in Cagliari e miniera in Genna Tres Montis e Muscadroxius, in territorio di Silius (Cagliari), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Montevecchio (Cagliari), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Ge.Sa., con sede in Arbatax (Nuoro) e stabilimento in Bari Sardo (Nuoro), è prolungata al 1° maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda Dipenta, operante nell'area di Fiumesanto (Sassari) per il completamento dei lavori del 1° e 2° gruppo della termocentrale ENEL sospesi dal 30 dicembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

L'azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Monteponi (Cagliari), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Usai Gesuino, in Sestu (Cagliari), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Opere idriche, con sede in Roma e stabilimento in Sassari, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rigon fonderie di Mezzolombardo, zona Rupe (Trento), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende settore chimica di base del comune di Trento, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, sede e stabilimento di Cagliari, ora Refrattari sarda, stabilimento di Cagliari, è prolungata al 29 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Ge.Sa., con sede in Arbatax e stabilimento in Bari Sardo (Nuoro), è prolungata al 2 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Monteponi (Cagliari), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rigon fonderie di Mezzolombardo (Trento), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende settore chimica di base del comune di Trento, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla crisi aziendale S.p.a. Sanac, sede e stabilimento di Cagliari, ora Refrattari sarda, sede e stabilimento di Cagliari, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Ge.Sa., con sede in Arbatax (Nuoro) e stabilimento in Bari Sardo (Nuoro), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rigon fonderie di Mezzolombardo, zona Rupe (Trento), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tawi, con sede e stabilimento in Sarezzo (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilba di Lontà d'Alba (Cuneo), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Valduggia, sede di Valduggia e stabilimenti di Valduggia e Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domini Gel, con sede e stabilimento di Terzo (Alessandria), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.L.M.A.S. di Aime Bernardo & C., sede di San Defendente di Cervasca e stabilimento di Dronero (Cuneo), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camerano, con sede e stabilimento di Grugliasco (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.G. Sebino, con sede e stabilimento in Cologne Bresciane (Brescia), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corima di Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 1° novembre 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 24 marzo 1982.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aesculapius, con sede e stabilimento in Vimodrone (Milano), già Patti (Messina), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icar, sede di Milano e stabilimento di Monza (Milano), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fisca di Bosi Fioravanti Massimo, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ver-In - Verniciatura industriale, con sede in Canonica d'Adda e stabilimenti di Canonica d'Adda e Zingonia (Bergamo), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria laterizi Pastore, con sede e stabilimento in Pizzale (Pavia), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omar mensa aziendale presso la S.p.a. OM Fiat veicoli industriali di Milano, dal 22 marzo 1982 al 19 settembre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Al-Fa, in Crotone (Catanzaro), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tawi, con sede e stabilimento in Sarezzo (Brescia), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilba di Montà d'Alba (Cuneo), è prolungata al 24 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aesculapius, con sede e stabilimento in Vimodrone (Milano), già Patti (Messina), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icar, sede di Milano e stabilimento di Monza (Milano), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omar mensa aziendale presso la S.p.a. OM Fiat veicoli industriali di Milano, è prolungata al 19 dicembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Al-Fa, in Crotone (Catanzaro), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omar mensa aziendale presso la S.p.a. OM Fiat veicoli industriali di Milano, è prolungata al 20 marzo 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2236)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cristian S.r.l. », in Casalpusterlengo

Con decreto ministeriale 9 aprile 1985 i poteri conferiti al dott. Giorgio Cavalla, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Cristian S.r.l. », in Casalpusterlengo (Milano), sono stati prorogati fino al 9 ottobre 1985.

(2231)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di architettura dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università « La Sapienza » di Roma è vacante la seguente disciplina (ruolo professori seconda fascia):

fisica tecnica e impianti,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2240)

MINISTERO DEL TESORO

Quattordicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986

Si rende noto che il giorno 11 maggio 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle trentanove serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971/1986, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 29 ottobre 1971.
Il successivo giorno 13 maggio 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quattordicesima estrazione di diciannove serie.
I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.
I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2334)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 78858 del 30 aprile 1985 praticabili dal 3 maggio 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	734
Gasolio agricoltura	»	529
Petrolio agricoltura	»	518
Gasolio pesca e piccola marina	»	486
Petrolio pesca e piccola marina	»	476
Olio combustibile ATZ (SIF - SIVA)	L./kg	361,10
Olio combustibile BTZ (SIF - SIVA)	»	397,21

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	688	691	694	697	700
Petrolio (*)	»	728	731	734	737	740
Olio comb.le fluido	L./kg	532	535	538	541	544

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(2373)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a nove posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 5 del 15 marzo 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1984, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a nove posti (aumentati a dodici con decreto 20 giugno 1984) di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1982.

(2244)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Milano

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di farmacologia e farmacognosia (per la cattedra di chemioterapia) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(2276)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di tecnologia aerospaziale della scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria aerospaziale, o in ingegneria, o in matematica, o in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, piazzale A. Moro n. 5, 00185 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La prima prova d'esame si svolgerà presso il dipartimento aerospaziale, via Eudossiana, n. 19, 00184 Roma, alle ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso. La seconda prova si svolgerà alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova. La terza prova si svolgerà alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(2277)

Rinvio delle prove d'esame del concorso a sei posti di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma.

La prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione per le esigenze della cattedra della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985, già fissate per i giorni 4, 5 e 6 giugno 1985, sono state rinviate alle ore 9 dei giorni 14, 15 e 17 giugno 1985 presso i locali della cattedra di anestesiologia e rianimazione, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma.

(2278)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso pubblico, per esami e titoli, per l'ammissione all'VIII corso di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di centodue impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze.

IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono stati determinati i posti da mettere a concorso nell'anno 1984, per i singoli ruoli degli impiegati civili del Ministero delle finanze, nonché tra i posti suddetti quelli riservati al reclutamento mediante i corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, concernente la nuova normativa dei corsi di reclutamento organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310, relativa alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Preso atto dell'approvazione del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione e sentito il comitato didattico della Scuola stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per l'ammissione a un corso di preparazione, con la concessione di borse di studio per il reclutamento di centodue impiegati civili del Ministero delle finanze così suddivisi:

settanta vice direttori del ruolo del personale amministrativo dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

trentadue vice direttori degli uffici del registro nel ruolo del personale amministrativo dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Il numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nella graduatoria del suddetto concorso, ammessi al corso di preparazione, è fissato in centoventidue.

Art. 2.

Al concorso potranno essere ammessi coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui al successivo art. 3, anche di quelli indicati nei seguenti commi:

a) possesso di diploma di laurea e di età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente;

b) iscrizione all'ultimo anno di un corso di laurea, in regola con gli esami e di età non superiore agli anni ventiquattro.

Per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione degli appartenenti alla ex carriera direttiva amministrativa, che si trovino nelle condizioni previste in uno dei precedenti punti, si prescinde dai limiti massimi di età in essi indicati.

Art. 3.

I candidati, per essere ammessi al concorso, devono essere in possesso, oltre a quelli del precedente art. 2, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale ed accompagnata da una copia della stessa in carta libera, nonché corredata dell'eventuale documentazione di cui al successivo art. 6, deve essere inviata al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Palazzo ex Reggia - 81100 CASERTA

Le domande possono essere presentate a mano, ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al predetto recapito della Scuola.

Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della Scuola; nel secondo caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Nella domanda di ammissione al concorso indicata nel precedente articolo, domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome (per le donne coniugate quello da nubile), il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta), la data ed il luogo di nascita, il domicilio nonché, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se impiegati civili dello Stato, la data di assunzione in servizio, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica o i livelli funzionali, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;

7) indicazione degli studi seguiti e dei titoli culturali posseduti, in particolare:

a) i laureati dovranno indicare la media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli anni sostenuti durante il corso di laurea nonché il voto conseguito nell'esame di laurea stesso;

b) gli studenti universitari, oltre all'età, dovranno dichiarare di essere iscritti all'ultimo anno del corso di laurea e di aver superato tutti gli esami fino all'anno precedente compreso. I suddetti, oltre l'indicazione della media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti nel corso di laurea, dovranno far conoscere il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore.

Nella domanda deve risultare altresì l'indicazione del recapito al quale il candidato desidera che gli siano indirizzate le comunicazioni da parte della Scuola, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale e possibilmente anche il recapito telefonico. Ogni eventuale variazione del recapito stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, o dalle altre autorità di cui all'art. 20 della legge del 1968, n. 15, ovvero dal competente funzionario della Scuola superiore della pubblica amministrazione delegato a ricevere le domande.

Per i pubblici dipendenti e per coloro che si trovino alle armi, la firma può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

I laureati possono allegare alla domanda, qualora ne siano in possesso, un certificato rilasciato dalla competente università dal quale risulti la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

Gli aspiranti non laureati possono produrre, qualora ne siano in possesso, un certificato dal quale risulti il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore ed un certificato universitario dal quale risulti espressamente:

1) il corso di laurea cui sono iscritti;

2) iscrizione all'ultimo anno di corso;

3) di aver superato tutti gli esami relativi agli anni di corso precedente all'ultimo;

4) gli esami superati con l'indicazione del voto riportato in ciascuno.

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda ogni altro certificato o titolo culturale che riterranno attinenti e secondo le indicazioni espresse nel successivo art. 11.

I certificati anzidetti e tutti gli altri titoli che i candidati riterranno di dover presentare, dovranno essere prodotti con l'osservanza delle norme vigenti sull'imposta di bollo.

Tutti i certificati e i titoli di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, qualora non presentati con la domanda di ammissione, dovranno essere inviati dai candidati dopo il superamento della prova scritta, secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e verrà composta in base ai criteri contenuti nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980.

Art. 8.

Tutti coloro che hanno presentato domanda nei termini, sono ammessi alla prova scritta sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla settima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti laureandi.

Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, qualora non abbiano ricevuto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione comunicazione di esclusione dal concorso stesso, sono tenuti a presentarsi muniti di penna e di un valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova scritta

La data e la sede di svolgimento delle prove scritte saranno indicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1985.

Art. 9.

Gli esami di ammissione al corso consistono in una prova scritta ed un colloquio.

Per la prova scritta la commissione esaminatrice proporrà un argomento per ognuna delle materie sotto indicate; i candidati — nel termine massimo di otto ore — dovranno redigere una sintetica trattazione di tre argomenti scelti tra quelli indicati dalla commissione nelle seguenti materie:

diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
diritto privato;
scienza delle finanze;
diritto finanziario;
diritto tributario;
contabilità di Stato;
economia politica;
statistica;
ragioneria generale ed applicata;
scienza dell'amministrazione.

Le risposte dovranno essere tali da evidenziare, unitamente alla preparazione culturale e professionale, anche la capacità di organizzare le proprie conoscenze con essenzialità e rigore terminologico.

A ciascuna risposta la commissione assegnerà un punteggio espresso in trentesimi.

La prova scritta si intenderà superata e sarà quindi consentito l'accesso al colloquio, quando il candidato abbia ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto per ciascuna risposta ed un punteggio medio non inferiore a ventuno.

Art. 10.

Negli albi delle quattro sedi della Scuola saranno esposti gli elenchi degli ammessi al colloquio con l'indicazione per ciascuno del punteggio riportato nella prova scritta, della data e della sede del colloquio.

I candidati saranno informati dell'affissione di tali elenchi con avviso della Scuola superiore della pubblica amministrazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Comunicazione sussidiaria dell'ammissione al colloquio verrà data a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con le date del colloquio, sarà previsto il giorno di recupero per i candidati che, per cause di forza maggiore non potessero presentarsi al colloquio alla data prestabilita.

In tali ipotesi i concorrenti interessati dovranno preoccuparsi di comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre l'ora di chiusura del previsto colloquio, la causa di forza maggiore, fornendo, appena possibile la certificazione relativa.

Qualora trattisi di causa imputabile a malattia dovrà essere esibito apposito certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la natura dell'infermità e la dichiarazione espressa che l'infermità stessa non ha potuto consentire di sostenere il colloquio.

Il candidato che abbia tempestivamente prodotta la documentazione di cui al precedente comma, deve presentarsi, pena la decadenza, e senza ulteriori comunicazioni o rinvii, alla nuova data fissata.

Il colloquio si intende superato ove il candidato consegua la votazione minima di diciotto trentesimi.

Le prove orali verteranno sulle seguenti tre materie di cui si forniscono in allegato i programmi:

1) scienza delle finanze e diritto finanziario;

2) economia politica;

3) diritto tributario.

Art. 11.

I candidati ammessi al colloquio, sono tenuti a far pervenire entro venti giorni dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i certificati di cui al precedente art. 6, primo e secondo comma, nonché i titoli eventualmente posseduti al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma

I titoli suddetti, in regola con le vigenti disposizioni sulla imposta di bollo, devono risultare conseguiti entro e non oltre la data di pubblicazione dell'avviso sopracitato.

Costituiscono titoli valutabili ai fini della graduatoria di ammissione, oltre alle votazioni riportate nel corso universitario, le pubblicazioni a contenuto scientifico o culturale, la frequenza di corsi di specializzazione e perfezionamento, la conoscenza di una o più lingue straniere (attestata mediante idonea documentazione comprovante la frequenza di appositi corsi presso istituti pubblici o privati, in Italia o all'estero, con indicazione della durata e del giudizio conseguito al termine del corso), lo svolgimento di ricerche e studi attinenti alle materie di esame di cui al precedente art. 9, le esperienze lavorative presso amministrazioni pubbliche e aziende private, la idoneità conseguita in precedenti concorsi, le abilitazioni all'insegnamento e all'esercizio di professioni, le iscrizioni ad albi professionali nonché ogni altro titolo che la commissione ritenga utile valutare.

Qualora trattisi di pubblicazioni, possono essere prese in considerazione soltanto quelle già stampate o, in via eccezionale, testi dattiloscritti purché accompagnati da un certificato dell'editore interessato che ne attesti la prossima pubblicazione.

Per gli aspiranti non laureati, la commissione valuta anche il risultato conseguito nel diploma di iscrizione secondaria superiore.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice disporrà di un massimo di dieci punti ed adotterà criteri che assicurino la parità di trattamento tra i concorrenti laureati e laureandi.

Art. 12.

La graduatoria finale dei vincitori sarà compilata sulla base della somma del punteggio medio attribuito nella prova scritta, del punteggio del colloquio e della valutazione dei titoli.

Coloro che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data del colloquio, eventuali titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni, ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio.

Sono dichiarati vincitori delle borse di studio, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori verrà esposta negli albi delle quattro sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e di tale affissione verrà data notizia con comunicazione della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro il termine di trenta giorni dalla sopracitata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, i concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno, a pena di decadenza, presentare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento all'indirizzo della:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età, tenendo conto del disposto della legge 3 giugno 1978, n. 288);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato rilasciato da un medico militare o dall'unità sanitaria competente per territorio, dal quale risulti sia che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato dell'impiego al quale aspira, sia che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo devono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo suidicato, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni, il solo documento di cui alla lettera *f*), nonché una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

I certificati, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

Qualora entro i trenta giorni successivi alla data di spedizione del plico raccomandato contenente i documenti non pervenga all'interessato l'avviso di ricevimento da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, lo stesso deve darne immediata comunicazione alla Scuola, confermando nel contempo l'accettazione della partecipazione al corso.

Art. 14.

Il corso di preparazione per il reclutamento avrà la durata di circa nove mesi a tempo pieno e si potrà svolgere presso le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma, Caserta, Bologna e Reggio Calabria.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione si riserva la facoltà di non attivare il corso in una o più sedi, secondo le proprie esigenze organizzative.

Durante la frequenza del corso, agli allievi che non siano dipendenti civili dello Stato, verrà corrisposta in rate mensili, una borsa di studio di importo pari al settanta per cento dello stipendio ed altri assegni continuativi spettanti agli impiegati civili di prima nomina nella settima qualifica funzionale.

Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato, previe ritenute ai sensi di legge.

I vincitori devono presentarsi per la frequenza del corso, alla data comunicata.

Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dall'inizio, saranno esclusi dal corso stesso.

Le cause di assenza per forza maggiore o per qualsiasi giustificato motivo, dovranno essere tempestivamente comunicate alla direzione della Scuola superiore.

Saranno altresì esclusi dal corso gli allievi che non frequenteranno con la regolare assiduità prescritta.

Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato, competerà per tutta la durata del corso il trattamento economico relativo alla loro qualifica, quali impiegati considerati in servizio a tutti gli effetti presso le amministrazioni di appartenenza, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni, se più vantaggioso, con relativa integrazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

In caso di parità di punteggio, al termine del corso, gli allievi dovranno far pervenire certificazione del titolo di preferenza, entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell'esame finale, alla Direzione generale della Scuola superiore della pubblica amministrazione - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - Roma.

Art. 15.

Il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinerà le modalità di svolgimento del corso di preparazione, degli esami di metà corso e di fine corso.

Il corso avrà termine con gli esami finali.

Le assegnazioni di sede saranno effettuate in base all'ordine della graduatoria di fine corso.

La ripartizione, su base regionale, dei posti riservati alla Amministrazione periferica delle imposte dirette, sarà la seguente:

Piemonte	n. 11 posti
Lombardia	» 16 »
Friuli-Venezia Giulia	» 5 »
Veneto	» 7 »
Liguria	» 5 »
Emilia-Romagna	» 10 »
Toscana	» 10 »
Marche	» 2 »
Sardegna	» 2 »
Molise	» 2 »
Totale	n. 70 posti

Analogamente, per il ruolo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari la ripartizione sarà:

Lombardia	n. 6 posti
Piemonte	» 6 »
Friuli-Venezia Giulia	» 2 »
Provincia autonoma di Trento	» 2 »
Veneto	» 6 »
Emilia-Romagna	» 6 »
Liguria	» 2 »
Sardegna	» 1 »
Toscana	» 1 »
Totale	n. 32 posti

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa richiamo al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 12 settembre 1980 e successive modificazioni.

Alla nomina si provede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro interessato, con decorrenza dalla data indicata nel decreto stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1985

Il direttore: MACRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1985
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 360

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(per esigenze di ordine meccanografico, si raccomanda di compilare la domanda di ammissione con scrittura dattilografica)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex Reggia - 81100 CASERTA

. . l. . sottoscritt. . .
nat. . il . . a .
(provincia di . .) domiciliat. .
(via o piazza - c.a.p. - città - provincia)
chiede di essere ammess. . a partecipare al corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di centodue impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze.

A tal fine dichiara:

· (per i laureati) di essere in possesso del diploma di laurea in . . conseguito il .
presso l'Università degli studi di . .,
(per i laureandi) di essere iscritt. . all'ultimo anno del corso di laurea in . . della facoltà di .
dell'Università degli studi di . . . e di aver sostenuto con esito positivo tutti gli esami relativi agli anni precedenti all'ultimo anno di corso;

di non essere dipendente della pubblica amministrazione oppure (per i dipendenti della pubblica amministrazione) di appartenere alla qualifica funzionale (o categoria o livello) del . . e di prestare servizio presso .
(indicare l'amministrazione o l'ufficio di appartenenza)

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:

di essere cittadin. . italian. .;

(per i soli laureati) di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto
(indicare i motivi che danno diritto all'elevazione)

di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di .
. (in caso negativo, indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali e di non aver attualmente precedenti penali pendenti (in caso affermativo anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale): di aver riportato le seguenti condanne penali .
. . . .,
(indicare la natura e gli estremi delle condanne penali)
e di avere pendenti i seguenti procedimenti penali .
. . .,

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .,

di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale ai sensi dell'art. 27, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

di aver riportato:

a) (per i laureati) la seguente media nelle votazioni degli esami sostenuti durante il corso di laurea in .
(la media va espressa in trentesimi), nonché il voto di .
nell'esame di laurea;

b) (per i laureandi) la seguente media nelle votazioni degli esami già sostenuti per il corso di laurea in .
. . (la media va espressa in trentesimi), nonché di aver conseguito il punteggio di . . . . (espresso in trentesimi) nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali (vedi articoli 6 e 11 del bando di concorso) . . . .;

di scegliere in ordine preferenziale tra le sedi della Scuola superiore di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna quella di . . . . presso la quale gradirebbe frequentare il corso di preparazione;

che il recapito cui desidera che vengano inviate le comunicazioni relative al corso è il seguente: . . . . .
tel. . . ., impegnandosi a far conoscere eventuali successive variazioni del recapito stesso.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, regolari nel bollo (se disponibili):

1) (per i laureati) diploma di laurea, con l'indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate;

2) (per i laureandi) certificato rilasciato il . . . .
dall'Università degli studi di . . . . dal quale risulti la sua iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea in . . . . della facoltà di . . . . .
e che sono stati superati dallo scrivente tutti gli esami del predetto corso di laurea relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di corso (nel certificato devono risultare tutti gli esami superati con le relative votazioni);

3) i seguenti titoli culturali posseduti . . . . . .

Allega infine copia in carta libera della presente istanza, così come stabilito dall'art. 4 del bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità indicata all'art. 5)

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DELLE PROVE ORALI

ECONOMIA POLITICA

La teoria dell'utilità e della domanda individuale. I beni economici. Utilità totale e utilità marginale. Le curve di indifferenza.

La teoria della produzione. L'impresa. I fattori produttivi. La funzione di produzione. La produttività. Tipologia dei costi di produzione. Economie interne ed esterne. Economia di scala.

La teoria dei prezzi e dei mercati. La formazione della domanda e dell'offerta. Le diverse forme di mercato: concorrenza pura, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali ed oligopolistiche. L'equilibrio del mercato.

Il prezzo dei vari fattori produttivi: il salario, la rendita, l'interesse, il profitto. Distribuzione del reddito: funzionale, personale, spaziale.

Concetti generali sulla moneta. Domanda di moneta. Offerta di moneta. Processo di creazione del credito. La base monetaria. Il sistema creditizio. Il governo della liquidità. Il mercato finanziario. Le borse valori.

Cause ed effetti dell'inflazione. Le politiche antinflazionistiche.

La teoria del commercio internazionale. La bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. La recente evoluzione delle relazioni monetarie internazionali.

Analisi del reddito nazionale. Gli impieghi del reddito nazionale. Il prodotto nazionale. Il bilancio economico nazionale. Domanda globale ed offerta globale. Prodotto nazionale effettivo e potenziale. Teoria classica e teoria Keynesiana della determinazione del reddito e dell'occupazione. La funzione del consumo nel breve e lungo periodo. L'efficienza marginale del capitale. L'equilibrio risparmio-investimenti. Teoria monetaria e reale tasso di interesse. Moltiplicatore e acceleratore.

Il ciclo economico e le sue fasi. Le diverse teorie. Lo sviluppo economico. Le caratteristiche principali del sottosviluppo. Il circolo vizioso della povertà. Rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi emergenti.

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

Le origini della finanza moderna. La finanza « neutrale ». La finanza « redistributiva ». L'attività finanziaria come fattore determinante del volume del reddito nazionale. Teoria economica e teorie politico-sociologiche della finanza pubblica. Finanza patrimoniale e finanza tributaria.

Funzioni e struttura del sistema tributario. Classificazione delle entrate. I principi distributivi dei tributi. La capacità contributiva. L'obbligazione tributaria e l'art. 53 della Costituzione. Imposte dirette e imposte indirette. Risultati distributivi cui si perviene con le varie strutture dei sistemi tributari.

Le imposte dirette. Imposte sul reddito e sul patrimonio. Evoluzione storica delle imposte sul reddito. Concetti di reddito. Tassazione del reddito effettivo, del reddito normale e dei sopra redditi. La doppia tassazione del risparmio. La concezione della ricchezza come fondo. Modi indiretti di tener conto del patrimonio nei sistemi moderni di imposte dirette. Imposte reali e imposte personali. La progressività.

Le imposte indirette. Struttura tradizionale e tendenze recenti. I dazi doganali. Le imposte sugli atti giuridici. Lo sviluppo delle imposte generali sugli scambi. Tipi di imposizione sugli scambi.

Gli effetti delle imposte. I diversi momenti. Le diverse ipotesi di traslazione. Imposizione ed incentivi a lavorare e ad investire.

La finanza della sicurezza sociale. Tendenze recenti dei sistemi di sicurezza sociale e del loro finanziamento.

Il debito pubblico. Il problema della finanza straordinaria. Limiti del debito pubblico interno ed esterno. Importanza del debito pubblico per la politica monetaria.

Rapporti tra finanza centrale e finanza locale.

DIRITTO TRIBUTARIO

Elementi del fenomeno tributario:

a) potere di istituire i tributi;

b) legge;

c) rapporto giuridico tributario;

L'ordinamento costituzionale dei tributi in generale;

Il principio della riserva legislativa e la titolarità del potere di istituire tributi;

La pubblica amministrazione e il potere di istituire tributi, in generale;

Le regioni e il potere di istituire tributi, in particolare;

I mezzi della produzione normativa tributaria secondo l'articolo 23 della Costituzione;

L'esercizio del potere di istituire tributi e i limiti costituzionali;

Nozione costituzionale del tributo;

Il diritto tributario nell'ordinamento giuridico;

Le teorie sull'autonomia del diritto tributario;

Le teorie sui rapporti tra il diritto tributario e gli altri rami del diritto;

La interpretazione della normativa tributaria;

Il rapporto giuridico tributario: elementi oggettivi e soggettivi;

Elementi soggettivi del rapporto giuridico tributario in generale e la loro configurazione nella evoluzione del rapporto;

Il soggetto titolare del diritto di credito costituito dal tributo;

I soggetti che collaborano con il titolare del diritto al tributo e la loro configurazione giuridica;

Il soggetto passivo della obbligazione tributaria;

Il responsabile e il sostituto d'imposta: analisi della configurazione giuridica anche sotto il profilo costituzionale;

Capacità giuridica e capacità di agire del soggetto passivo;

Rappresentanza del soggetto passivo;

Obblighi, poteri, oneri e diritti diversi dal diritto al tributo nell'ambito del rapporto giuridico tributario;

I poteri del titolare del diritto al tributo;

I poteri del soggetto passivo;

La obbligazione tributaria e la sua disciplina giuridica;

L'accertamento della obbligazione tributaria;

Le specie e le forme di accertamento;

La motivazione dell'accertamento;

L'accertamento d'ufficio;

L'accertamento in rettifica;

L'accertamento e la prova;

La definizione dell'imponibile mediante adesione;

Esecuzione coattiva per l'adempimento della obbligazione tributaria:

a) per i tributi riscossi a mezzo ruolo;

b) per i tributi non riscossi a mezzo ruolo;

La successione nel rapporto giuridico tributario;

La estinzione del rapporto giuridico tributario;

I procedimenti contenziosi:

a) in generale l'oggetto della tutela;

b) ricorso gerarchico, proprio e improprio;

c) ricorso alle commissioni tributarie;

d) azione giudiziaria;

Gli illeciti tributari:

in generale; penali; amministrativi e civili;

le sanzioni;

L'ordinamento dei tributi:

conoscenza della struttura dei principali tributi diretti: sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche, locale sui redditi;

conoscenza della struttura dei principali tributi indiretti: sul valore aggiunto, di registro, di successione, ipotecario, catastale, doganale.

(2059)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale del Servizio sanitario nazionale presso le unità sanitarie locali della regione

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per le unità sanitarie locali della regione Liguria, a:

quattro posti di personale tecnico sanitario del profilo professionale di operatore professionale di prima categoria, collaboratore (quattro posti di tecnico di neurofisiopatologia);

centodiciassette posti di operatori professionali coordinatori del profilo professionale di operatori professionali di prima categoria (ottantacinque posti di caposala, sette posti di capo ostetrica, due posti di capo vigilatrice d'infanzia, diciannove posti di capo assistente sanitario, un posto di capo tecnico di radiologia medica, due posti di capo tecnico di laboratorio medico, un posto di capo del personale di vigilanza e ispezione);

ventuno posti di personale di vigilanza ed ispezione del profilo professionale di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (due posti di perito industriale ad indirizzo chimico-industriale, un posto di perito industriale ad indirizzo chimico nucleare, dodici posti di geometra, cinque posti di perito chimico, un posto di perito agrario);

centosei posti di personale amministrativo del profilo professionale di assistente amministrativo;

duecentoquarantatre posti di personale tecnico sanitario del profilo professionale di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (centoquarantacinque posti di tecnico di radiologia medica, novantotto posti di tecnico di laboratorio medico);

quarantasette posti di assistente sociale collaboratore del profilo professionale di assistente sociale;

diciassette posti di operatore professionale dirigente del profilo professionale di personale con funzioni didattico organizzative (tredici posti di capo dei servizi sanitari ausiliari, tre posti di capo sala didattica, un posto di ostetrica dirigente);

duecentotre posti di personale con funzione di riabilitazione del profilo professionale di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (ottanta posti di terapista della riabilitazione, dodici posti di logopedista, centocinque posti di educatore professionale, sei posti di ortottista).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria - settore medicina di base sul territorio - ufficio concorsi, in Genova.

(2289)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita **al pubblico**:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **senza** supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai *fascicoli settimanali della Corte costituzionale*, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 *microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna*	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851030) L. 500